

## Informazioni precontrattuali

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.

Prima di procedere alla stipula, la legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirle alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.

Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA  
Richtplatz 1  
8304 Wallisellen

Nel preventivo e/o nella proposta troverà informazioni relative a:

- prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate
- premi dovuti, tenendo conto della rateizzazione (soluzione unica, annua, semestrale, trimestrale o mensile)
- durata dell'assicurazione, con l'indicazione della data di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
- protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
- condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le condizioni generali (CG), le condizioni integrative (CI), le condizioni complementari (CC) e le condizioni particolari (CP).

Preventivo	Proposta
X	X
X	X
X	X
	X
X	X

Le basi di calcolo e i principi / metodi di ripartizione per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse sono riportati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

## Basi tariffarie

Preventivo, proposta e - una volta stipulata l'assicurazione - polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.

### Definizioni

Tasso di interesse tecnico Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.

EKM/EKF Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di **E**inzel**K**apital**M**änner (capitale individuale uomini), "EKF" di **E**inzel**K**apital**F**rauen (capitale individuale donne).

EIM/EIF Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle assicurazioni per l'incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EIM" è l'acronimo di **E**inzel**I**nvalidität**M**änner (invalidità individuale uomini), "EIF" di **E**inzel**I**nvalidität**F**rauen (invalidità individuale donne).

ERM/ERF Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la tariffazione delle rendite nell'assicurazione vita individuale. "ERM" è l'acronimo di **E**inzel**R**enten**M**änner (rendita individuale uomini), "ERF" di **E**inzel**R**enten**F**rauen (rendita individuale donne).

La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se manca la sigla "AS" si tratta di tabelle redatte dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente costruite in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.

---

## **Informazioni precontrattuali sulla previdenza figli in caso di necessità di assistenza ovvero di incapacità di guadagno (assicurazione principale)**

---

Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le Condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni su:

- Prestazioni assicurate
  - Punto 3.1 Prestazioni per incapacità di guadagno del figlio assicurato
  - Punto 3.2 Esenzione dal pagamento dei premi per necessità di assistenza del figlio assicurato
  - Punto 3.3 Esenzione dai premi in caso di decesso dell'adulto assicurato
  - Punto 4 Definizione di necessità di assistenza
  - Punto 5 Definizione di incapacità di guadagno
  - Punto 12 Ricaduta in caso di incapacità di guadagno
  - Punto 13 Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno
  - Punto 14 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
- Portata della copertura assicurativa
  - Punto 7.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
  - Punto 9 Inizio della copertura assicurativa
  - Punto 10 Fine della copertura assicurativa
- Limitazioni della copertura
  - Punto 7.2 Limitazioni della copertura assicurativa in caso di decesso dell'adulto assicurato
  - Punto 7.3 Limitazioni della copertura assicurativa per figli assicurati con necessità di assistenza ovvero incapacità di guadagno
- Obblighi del contraente
  - Punto 11 Obblighi di comunicazione e collaborazione
  - Punto 13 Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno
  - Punto 16 Finanziamento dell'assicurazione
  - Punto 17 Mora di pagamento dei premi
  - Punto 23 Violazione contrattuale involontaria
  - Punto 25 Comunicazioni
- Termine del contratto assicurativo
  - Punto 8 Revoca della proposta
  - Punto 14 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
  - Punto 17 Mora di pagamento dei premi
  - Punto 18 Riscatto e sospensione del pagamento dei premi dell'assicurazione
  - Punto 21 Adeguamento delle basi tariffarie

---

## **Riscatto**

---

La presente assicurazione di rischio non prevede un valore di riscatto.

---

## **Conversione**

---

Per questa assicurazione non è possibile la sospensione dei premi.

## Condizioni generali (CG)

# Previdenza figli in caso di necessità di assistenza ovvero di incapacità di guadagno

Edizione 03.2016

### Indice

1	Descrizione del prodotto "Previdenza figli in caso di necessità di assistenza ovvero di incapacità di guadagno"	11.2	Esercizio del diritto alle prestazioni
2	Fondamenti giuridici dell'assicurazione	12	Ricaduta in caso di incapacità di guadagno
3	Prestazioni assicurate	13	Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno
3.1	Prestazioni per incapacità di guadagno del figlio assicurato	14	Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
3.2	Esenzione dal pagamento dei premi per necessità di assistenza del figlio assicurato	14.1	Decorrenza e fine del diritto a prestazioni per incapacità di guadagno del figlio assicurato
3.3	Esenzione dai premi in caso di decesso dell'adulto assicurato	14.2	Decorrenza e fine del diritto all'esenzione dal pagamento dei premi per necessità di assistenza del figlio assicurato
4	Definizione di necessità di assistenza	14.3	Decorrenza e fine del diritto all'esenzione dai premi in caso di decesso dell'adulto assicurato
5	Definizione di incapacità di guadagno	15	Categorie professionali
5.1	Figlio assicurato lavoratore	16	Finanziamento dell'assicurazione
5.2	Figlio assicurato non lavoratore	16.1	Finanziamento con premi periodici
5.3	Valutazione dell'incapacità di guadagno	16.2	Estremi di pagamento
6	Clausola beneficiaria	17	Mora di pagamento dei premi
7	Portata della garanzia assicurativa	18	Riscatto e sospensione del pagamento dei premi dell'assicurazione
7.1	Validità territoriale della copertura assicurativa	19	La polizza quale strumento di credito
7.2	Limitazioni della copertura assicurativa in caso di decesso dell'adulto assicurato	20	Riattivazione
7.3	Limitazioni della copertura assicurativa per figli assicurati con necessità di assistenza ovvero incapacità di guadagno	21	Adeguamento delle basi tariffarie
8	Revoca della proposta	22	Partecipazione alle eccedenze
9	Inizio della copertura assicurativa	23	Violazione contrattuale involontaria
9.1	Copertura assicurativa provvisoria	24	Servizio militare, guerra o tumulti
9.2	Copertura assicurativa definitiva	25	Comunicazioni
10	Fine della copertura assicurativa	25.1	Comunicazioni del contraente
11	Obblighi di comunicazione e collaborazione	25.2	Comunicazioni di Allianz Suisse
11.1	Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto	26	Consulenza in caso di controversia
		27	Luogo d'adempimento

### Definizioni

Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti condizioni generali:

Adulto assicurato	Soggetto adulto al quale è riferito il rischio assicurato per il caso morte.
Beneficiario	Il soggetto o i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurate.
Contraente	Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Figlio assicurato	Per figlio assicurato si intende il soggetto, minorenni alla data di stipula del contratto, al quale si riferisce il rischio di necessità di assistenza ovvero di incapacità di guadagno.
Infermità congenita	Per infermità congenita ai sensi della AI si intendono i difetti riportati nell'elenco allegato all'Ordinanza sulle infermità congenite già presenti al momento della nascita. La semplice predisposizione a un disturbo non equivale a un'infermità congenita.
Infortunio	È considerato infortunio qualsiasi azione dannosa, improvvisa e involontaria esercitata sul corpo umano da un fattore esterno straordinario, tale da compromettere la salute fisica o psichica. Sono equiparati all'infortunio: - l'inalazione involontaria di gas o vapori fuoriusciti improvvisamente; - l'assunzione involontaria di sostanze tossiche; - l'infezione o l'intossicazione riportata a seguito di un infortunio.
Malattia	È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità lavorativa. Eventuali complicazioni durante la gravidanza e il parto nonché i danni conseguenti a gravidanza e parto che si presentino entro sei mesi dal parto sono considerati malattia soltanto se la gravidanza ha avuto inizio dopo l'avvio della copertura assicurativa definitiva.
Polizza	Il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Previdenza libera	Per previdenza libera (pilastrò 3b) si intendono tutte le misure di previdenza individuale adottate nell'ambito del sistema a tre pilastrati, esclusa la previdenza vincolata (pilastrò 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.

Proposta	È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Scadenza contratto	Data fissata nella polizza come "Scadenza dell'assicurazione" in cui il contratto cessa i propri effetti.
Società di assicurazioni	La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Valuta del contratto	Valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato vengono effettuati in questa valuta.

La forma maschile utilizzata nelle presenti condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.

---

## 1 Descrizione del prodotto "Previdenza figli in caso di necessità di assistenza ovvero di incapacità di guadagno"

La previdenza figli in caso di necessità di assistenza ovvero di incapacità di guadagno è un'assicurazione di puro rischio a garanzia delle conseguenze finanziarie derivanti dalla necessità di assistenza ovvero dell'incapacità di guadagno del figlio assicurato. Assicurati sono il figlio a cui si riferisce la copertura per necessità di assistenza o incapacità di guadagno (assicurato principale), non ancora maggiorenne alla data di stipula del contratto, e il soggetto adulto (assicurato complementare).

L'assicurazione è costituita obbligatoriamente da una rendita per incapacità di guadagno del figlio assicurato (assicurazione principale) e da un'assicurazione complementare per l'esenzione dai premi in caso di decesso dell'adulto assicurato, nonché da un'assicurazione complementare per l'esenzione dai premi in caso di necessità di assistenza ovvero incapacità di guadagno del figlio assicurato.

Possono essere assicurati a titolo complementare un capitale per l'assistenza per il figlio assicurato e l'esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio dell'adulto assicurato. Fanno fede a tal riguardo le relative condizioni complementari (CC).

La previdenza figli con assicurazione per incapacità di guadagno può essere stipulata soltanto nell'ambito della previdenza libera (pilastro 3b).

Il finanziamento dell'assicurazione avviene tramite premio periodico.

## 2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione

I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti condizioni generali e nelle condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla sede centrale di Allianz Suisse.

In caso di divergenza con le disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

## 3 Prestazioni assicurate

### 3.1 Prestazioni per incapacità di guadagno del figlio assicurato

In caso di incapacità di guadagno del figlio assicurato, l'ammontare delle prestazioni viene determinato in base al grado di incapacità, non arrotondato, secondo lo schema riportato di seguito. Se il grado dell'incapacità di guadagno è pari o superiore al 70%, le prestazioni assicurate vengono erogate al 100%. Se il grado dell'incapacità di guadagno è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto a prestazioni.

Grado incapacità di guadagno	Ammontare prestazioni
inferiore al 40%	0%
dal 40%	25%
dal 50%	50%
dal 60%	75%
dal 70%	100%

In caso di incapacità di guadagno Allianz Suisse versa una rendita alla fine di ciascun trimestre dell'anno assicurativo a partire dal compimento del 18° anno di età del figlio assicurato. La rendita viene versata non oltre il compimento del 64° anno (donne) ovvero del 65° anno di età (uomini) del figlio assicurato.

In caso di incapacità di guadagno Allianz Suisse assume il pagamento dei premi dal compimento del 18° anno di età del figlio assicurato e comunque non oltre la fine del contratto.

### 3.2 Esenzione dal pagamento dei premi per necessità di assistenza del figlio assicurato

In caso di necessità di assistenza Allianz Suisse assume il pagamento dei premi, tranne quelli della previdenza figli con capitale per l'assistenza. L'eventuale diritto a prestazioni maturato resta valido per i successivi tre anni senza necessità di verificare nuovamente l'effettiva necessità di assistenza. Il diritto alla prestazione resta in vigore fino al compimento del 18° anno di età del figlio assicurato e in ogni caso non oltre la cessazione del contratto.

### 3.3 Esenzione dai premi in caso di decesso dell'adulto assicurato

In caso di decesso dell'adulto assicurato Allianz Suisse assume il pagamento dei premi fino alla risoluzione del contratto e comunque non oltre la scadenza naturale.

## 4 Definizione di necessità di assistenza

Si ha necessità di assistenza se il figlio assicurato, in seguito a malattia oggettivamente diagnosticabile da un punto di vista medico insorta dopo la decorrenza dell'assicurazione, in seguito a un infortunio occorso dopo la decorrenza dell'assicurazione, oppure in seguito a un'infermità congenita ai sensi dell'elenco allegato all'Ordinanza sulle infermità congenite, nel corso di un periodo di osservazione di 12 mesi ha fatto ricorso a una o più prestazioni, fra quelle elencate di seguito, per un totale minimo di 416 ore:

- prestazioni di natura medica o terapeutica da parte di medici, psichiatri, chiropratici, osteopati
- prestazioni terapeutiche da parte di ergoterapisti, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti
- prestazioni di assistenza da parte di Spiteo o altro personale formato allo scopo
- lezioni scolastiche di sostegno.

Le prestazioni devono essere fornite su prescrizione medica ovvero dal servizio di assistenza psicologica dell'istituzione scolastica. Una settimana (sette giorni) di ricovero in ospedale o in clinica viene equiparata a 16 ore di prestazioni di cui sopra. Una giornata di ricovero in ospedale o in clinica viene equiparata a 2,5 ore di prestazioni di cui sopra.

## 5 Definizione di incapacità di guadagno

### 5.1 Figlio assicurato lavoratore

Si ha incapacità di guadagno quando il figlio assicurato, dopo il compimento del 18° anno di età e prima del compimento del 30° anno di età, in seguito a una malattia oggettivamente diagnosticabile dal punto di vista medico ed emersa dopo la decorrenza dell'assicurazione, in seguito a un infortunio verificatosi dopo la decorrenza dell'assicurazione oppure in seguito a un'infermità congenita, sia impossibilitato a esercitare del tutto o in parte, durante e dopo il termine di attesa pattuito, la propria professione o altra attività economica a lui confacente. È considerata "confacente" un'attività adeguata al tenore di vita e alle capacità del figlio assicurato, anche qualora le nozioni a tal fine necessarie possano essere acquisite soltanto tramite un corso di riqualificazione.

Il grado di incapacità di guadagno di un soggetto lavoratore viene determinato sulla base della perdita reddituale subita. A tal fine, il reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito dall'assicurato prima dell'insorgenza dell'incapacità di guadagno viene confrontato con quello effettivamente percepito o che, a parità di condizioni di mercato, potrebbe essere percepito dopo l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. La perdita, espressa in percentuale rispetto al reddito da lavoro AVS finora percepito, determina il grado di incapacità di guadagno.

Per calcolare la perdita di guadagno subita da chi ha un reddito variabile o irregolare (lavoro su provvigione, impiego a tempo parziale o reddito connesso ad attività stagionale) e da lavoratori autonomi, viene presa come riferimento la media del reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) dei due anni civili pieni precedenti l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Per i restanti soggetti lavoratori vale, quale termine di riferimento, il reddito AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) percepito nel mese civile precedente al subentro dell'incapacità di guadagno.

### 5.2 Figlio assicurato non lavoratore

Sussiste incapacità di guadagno quando, a seguito di una malattia oggettivamente diagnosticabile da un punto di vista medico insorta dopo la decorrenza dell'assicurazione, di un infortunio occorso dopo la decorrenza dell'assicurazione oppure in seguito a un'infermità congenita, dopo il compimento del 18° anno e prima del compimento del 30° anno di età il figlio assicurato, che prima del danno fisico, psichico o mentale non svolgeva alcuna attività lavorativa e che ora è inabile al lavoro, sia totalmente o parzialmente impossibilitato, durante e oltre il termine di attesa convenuto, a svolgere le proprie mansioni consuete.

Per misurare il grado di incapacità di guadagno si tiene conto delle limitazioni subite dal figlio assicurato nell'ambito delle singole attività del proprio campo di competenze abituale.

### 5.3 Valutazione dell'incapacità di guadagno

Per decidere se sussiste o meno un'incapacità di guadagno devono essere considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. L'incapacità di guadagno sussiste inoltre solo se oggettivamente insormontabile.

Se al compimento del 18° anno di età il figlio assicurato ha diritto all'esenzione dai premi per necessità di assistenza, per la valutazione dell'incapacità di guadagno a questa data non si applica alcun termine di attesa, a condizione che l'incapacità di guadagno e la necessità di assistenza siano riconducibili alla medesima causa.

Se durante il termine di attesa il figlio assicurato è in grado di riprendere la sua attività economica ma, successivamente, subentra una nuova incapacità di guadagno per la stessa causa, i singoli periodi di incapacità di guadagno possono essere sommati fra loro, a condizione che la durata complessiva delle singole interruzioni non sia superiore a un terzo del termine di attesa.

Per il calcolo del termine di attesa e delle prestazioni assicurate si intende che un mese abbia durata di 30 giorni e un anno di 360 giorni.

---

## 6 Clausola beneficiaria

---

Salvo diversa comunicazione scritta da parte del contraente, la rendita per incapacità di guadagno del figlio assicurato viene versata allo stesso figlio assicurato. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario.

---

## 7 Portata della garanzia assicurativa

---

### 7.1 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

### 7.2 Limitazioni della copertura assicurativa in caso di decesso dell'adulto assicurato

Non è prevista alcuna copertura se l'adulto assicurato decede in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentato suicidio durante il periodo di copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza dell'assicurazione. Lo stesso dicasi dopo una variazione contrattuale relativa a un aumento di premio.

In caso di suicidio successivo alla scadenza di tale termine, Allianz Suisse versa l'intera prestazione assicurata.

Sussiste il suicidio anche se l'adulto assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento.

Allianz Suisse rinuncia inoltre al diritto, conferitole dalla legge, di ridurre le proprie prestazioni qualora l'evento assicurato sia stato cagionato da colpa grave.

### 7.3 Limitazioni della copertura assicurativa per figli assicurati con necessità di assistenza ovvero incapacità di guadagno

Non è prevista alcuna copertura se la necessità di assistenza ovvero l'incapacità di guadagno insorge

- a seguito di una gravidanza senza complicazioni per il figlio assicurato;
- a seguito di un tentativo di suicidio o di atti di autolesionismo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato disponesse o meno della capacità di discernimento;
- in caso di partecipazione attiva a guerre, azioni belliche o tumulti;
- commettendo o tentando di commettere un crimine o un delitto intenzionale.

Se quando insorge la necessità di assistenza non sussiste copertura, il figlio assicurato non ha diritto a prestazione.

Se non sussiste copertura per incapacità di guadagno parziale, il figlio assicurato non ha diritto a prestazioni né per l'attuale grado di incapacità di guadagno né per un suo eventuale peggioramento futuro, se riconducibile alla stessa causa.

Se l'incapacità di guadagno del figlio assicurato darebbe diritto a una rendita piena ma non vi è copertura, non sussiste alcun diritto alla prestazione e l'intero contratto assicurativo si estingue.

Allianz Suisse rinuncia al diritto, conferitole dalla legge, di ridurre le proprie prestazioni, qualora la malattia o l'infortunio che determinano la necessità di assistenza o l'incapacità di guadagno siano dovuti a colpa grave.

---

## 8 Revoca della proposta

---

Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione tramite comunicazione scritta, che deve pervenire alla sede centrale di Allianz Suisse entro sette giorni dalla sottoscrizione della proposta stessa.

---

## 9 Inizio della copertura assicurativa

---

### 9.1 Copertura assicurativa provvisoria

Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria per le prestazioni oggetto di richiesta.

Tale copertura decorre dalla data in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.

La copertura assicurativa provvisoria non sussiste se, a detta data, l'adulto da assicurare è sottoposto a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l'eventuale evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.

La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura definitiva o con l'invio della comunicazione di rifiuto completo della proposta, in ogni caso entro otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica all'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria si estingue non appena la proposta di modifica perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio.

Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno in cui si verifica l'evento assicurato. Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria vengono erogate fino a concorrenza del massimale pattuito.

### 9.2 Copertura assicurativa definitiva

La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché dall'incasso del primo premio da parte di Allianz Suisse o dalla ricezione della polizza da parte del contraente; in ogni caso non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.

---

## 10 Fine della copertura assicurativa

---

La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.

Essa termina anzitempo in caso di decesso del figlio assicurato, di risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi o di disdetta, nonché negli altri casi previsti dalle presenti condizioni assicurate.

In caso di disdetta è determinante la data indicata nella relativa comunicazione e, se tale informazione manca, la data in cui la comunicazione perviene al destinatario.

Qualora il figlio assicurato trasferisca il proprio domicilio all'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein) prima che sia trascorsa metà del periodo assicurativo, il contratto di assicurazione si estingue dodici mesi dopo detto trasferimento, salvo diversa pattuizione scritta con Allianz Suisse.

---

## 11 Obblighi di comunicazione e collaborazione

---

### 11.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche il figlio assicurato o i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande dovranno fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di informazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il contraente, il figlio assicurato o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a disdire il contratto tramite comunicazione scritta.

Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, viene a decadere anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.

### 11.2 Esercizio del diritto alle prestazioni

La morte dell'adulto assicurato o del figlio assicurato deve essere comunicata quanto prima ad Allianz Suisse, producendo l'atto di morte ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Se per il figlio assicurato insorge una condizione di incapacità di guadagno, il contraente è tenuto a inviare relativa comunicazione ad Allianz Suisse entro **90 giorni**. I moduli necessari (denuncia di incapacità di guadagno, certificato medico) sono disponibili presso Allianz Suisse.

Se l'incapacità di guadagno viene notificata ad Allianz Suisse dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di attesa decorre dalla data in cui tale comunicazione perviene alla sede centrale della compagnia e il diritto alla prestazione sussiste soltanto a partire da tale data, qualora il termine di attesa decada.

Se il figlio assicurato necessita di assistenza, il contraente è tenuto a comunicarlo immediatamente ad Allianz Suisse producendo le necessarie certificazioni. In caso contrario il diritto può essere rivendicato soltanto alla data in cui Allianz Suisse è effettivamente entrata in possesso delle necessarie certificazioni.

Allianz Suisse ha diritto a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l'obbligo di prestazione.

Allianz Suisse è inoltre autorizzata a prendere visione dei documenti disponibili presso tutte le sedi interessate dell'evento assicurato e a garantire la consultazione dei documenti agli assicuratori sociali, in particolare agli uffici AI e agli assicuratori infortuni, allo scopo di migliorare le possibilità di reinserimento del figlio assicurato nella vita professionale.

I costi legati al rilascio di certificati medici si intendono a carico del contraente o vengono trattenuti sulle prestazioni erogate.

Durante la verifica del diritto alle prestazioni, i premi sono interamente dovuti anche se il termine di attesa è già scaduto.

Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.

Il figlio assicurato è tenuto a comunicare la propria condizione all'AI non appena possibile conformemente alle disposizioni pertinenti. Se, dopo un periodo ininterrotto di incapacità di guadagno della durata di due anni, il sinistro non viene denunciato all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), Allianz Suisse è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.

Allianz Suisse si riserva di erogare le prestazioni versando l'importo nella valuta del contratto esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.

---

## 12 Ricaduta in caso di incapacità di guadagno

---

Si ha una ricaduta solamente quando il figlio assicurato, dopo avere recuperato la piena capacità di guadagno o avere ridotto la propria incapacità di guadagno a un grado inferiore al 40%, entro un anno ritorna a una condizione di incapacità di guadagno totale o parziale, per la medesima causa, tale da giustificare l'erogazione di prestazioni.

In caso di ricaduta le prestazioni vengono erogate senza computare nuovamente il termine di attesa.

---

## 13 Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno

---

Allianz Suisse ha facoltà di procedere in qualsiasi momento a una verifica e a una nuova valutazione dei requisiti e dell'entità del diritto alla prestazione. I risultati della nuova valutazione possono comportare un aumento o una riduzione delle prestazioni senza che la situazione dell'assicurato, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute, sia necessariamente cambiata.

Nuova valutazione senza cambiamento della situazione

Allianz Suisse deve essere informata entro 30 giorni di eventuali nuove valutazioni mediche che influiscano o possano influire sulla determinazione del grado di incapacità di guadagno.

Se dalla verifica effettuata in seguito a una nuova valutazione medica risulta un grado di incapacità di guadagno più alto, le prestazioni vengono aumentate a partire dalla data in cui è stata notificata l'emissione della nuova valutazione medica.

Se dalla verifica effettuata in seguito a una nuova valutazione medica risulta che da un punto di vista oggettivo non sussistono o non sussistono più nella stessa misura i requisiti per l'erogazione delle prestazioni, le prestazioni vengono ridotte con effetto retroattivo a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'assicurato ha preso o avrebbe potuto prendere atto della nuova valutazione medica e in ogni caso non prima della data di emissione di quest'ultima.

Adeguamento in caso di cambiamento della situazione

Allianz Suisse deve essere informata entro 30 giorni di un eventuale cambiamento della situazione che influisca o possa influire sulla determinazione del grado di incapacità di guadagno.

Allianz Suisse ha facoltà di adeguare le prestazioni con effetto retroattivo alla data in cui si è verificato il cambiamento della situazione.

Aumento del diritto a prestazione

Se il figlio assicurato ha già un'incapacità di guadagno che dia titolo a una prestazione e, prima o dopo la scadenza del contratto, il grado di incapacità di guadagno aumenta per la medesima causa, le prestazioni vengono adeguate senza termine di attesa.

Se il figlio assicurato ha già un'incapacità di guadagno che dia titolo a una prestazione e il grado dell'incapacità aumenta prima della scadenza del contratto, per la differenza fra il precedente e l'attuale grado di incapacità si applica un nuovo termine di attesa, a condizione che l'aumento di grado sia dovuto a una causa diversa. Il grado di incapacità di guadagno per cause diverse non può superare il 100%.

Se l'incremento del grado di incapacità di guadagno dopo la scadenza del

contratto ha altre cause oppure se alla scadenza del contratto il figlio assicurato ha un'incapacità di guadagno che non dia titolo all'erogazione di una prestazione, non può maturare più alcun diritto a prestazioni tranne che in caso di ricaduta di cui al punto 12.

Rimborso e conguaglio

In caso di riduzione del diritto a prestazione, Allianz Suisse ha diritto a richiedere al contraente il rimborso delle rendite versate in eccesso e il conguaglio dei premi. Allianz Suisse ha facoltà di compensare il diritto al rimborso e al conguaglio con le prestazioni future purché questo non violi disposizioni di diritto cogente.

In caso di aumento del diritto a prestazione, i premi devono essere versati con importo invariato fino al termine della verifica del diritto a prestazione da parte di Allianz Suisse. Eventuali premi in eccesso vengono rimborsati ed eventuali rendite dovute e non ancora pagate vengono versate a posteriori.

---

## 14 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni

---

### 14.1 Decorrenza e fine del diritto a prestazioni per incapacità di guadagno del figlio assicurato

Il diritto alle prestazioni assicurate per il figlio in caso di incapacità di guadagno (rendita per incapacità di guadagno ed esenzione dai premi) matura non prima del compimento del 18° anno di età del figlio assicurato.

Il diritto alle prestazioni per incapacità di guadagno del figlio assicurato sussiste per tutta la durata dell'incapacità di guadagno, ove questa perduri senza soluzione di continuità con un grado non inferiore al 40% o non si estingua per altre ragioni, e in ogni caso non oltre la risoluzione del contratto.

Se alla scadenza del contratto non sussiste alcun diritto alla rendita, il contratto si estingue. Se invece alla scadenza del contratto sussiste un diritto alla rendita, il contratto non si estingue e il diritto resta valido fino al compimento del 64° anno (donne) ovvero del 65° anno di età (uomini) del figlio assicurato.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'esenzione dai premi si estingue a partire dalla data in cui, per effetto della risoluzione stessa, non è più dovuto il pagamento dei premi e comunque alla scadenza del contratto.

Il diritto alle prestazioni si estingue in ogni caso con il decesso del figlio assicurato.

Il contraente deve rimborsare per intero le prestazioni versate dopo la data di estinzione.

### 14.2 Decorrenza e fine del diritto all'esenzione dal pagamento dei premi per necessità di assistenza del figlio assicurato

Il diritto matura indipendentemente da quando è intervenuta la necessità di assistenza, non appena Allianz Suisse sia in possesso di tutta la necessaria documentazione e sia in grado di accertare la necessità di assistenza.

L'esenzione dai premi si estingue alla data in cui, per effetto della risoluzione del contratto, non è più dovuto il pagamento dei premi, e in ogni caso con il compimento del 18° anno di età o con il decesso del figlio assicurato.

### 14.3 Decorrenza e fine del diritto all'esenzione dai premi in caso di decesso dell'adulto assicurato

Il diritto matura alla data del decesso.

Lo stesso diritto si estingue alla data da cui, in seguito a tale risoluzione contrattuale, non sarebbe più dovuto il pagamento dei premi. Se il contratto viene risolto a seguito di violazione degli obblighi di comunicazione, quanto immediatamente precede si applica indipendentemente dal fatto che sul decesso abbia influito o meno lo stato di rischio rilevante non comunicato o non correttamente comunicato.

---

## 15 Categorie professionali

---

La tariffazione non prevede suddivisioni in classi professionali.

---

## 16 Finanziamento dell'assicurazione

---

### 16.1 Finanziamento con premi periodici

I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.

### 16.2 Estremi di pagamento

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.

---

## 17 Mora di pagamento dei premi

---

Qualora il contraente non adempia all'obbligo di pagamento del premio nei termini previsti, riceverà un sollecito con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi al sollecito sono a suo carico.

Il mancato pagamento dei premi entro quattordici giorni dall'invio del sollecito comporta l'estinzione della copertura assicurativa e la contemporanea risoluzione del contratto alla scadenza del termine di diffida, se tali conseguenze sono citate nel sollecito.

---

## 18 Riscatto e sospensione del pagamento dei premi dell'assicurazione

---

L'assicurazione è di puro rischio e non consente riscatto né sospensione del pagamento dei premi.

---

## 19 La polizza quale strumento di credito

---

Allianz Suisse non concede prestiti remunerati sulla presente polizza di assicurazione. Sono altresì escluse cessione, costituzione in pegno e altre forme di prestito.

---

## 20 Riattivazione

---

Un contratto invalidato non può essere riattivato.

---

## 21 Adeguamento delle basi tariffarie

---

**In caso di variazioni sostanziali delle basi di calcolo che determinano la tariffa applicata alla presente assicurazione principale, Allianz Suisse si riserva il diritto di aumentare i premi dall'inizio del successivo anno assicurativo. L'eventuale aumento dei premi viene comunicato al contraente per iscritto al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del successivo anno assicurativo. In caso di rendita in corso il premio può essere aumentato solo dalla data in cui cessa completamente il diritto a tale rendita.**

**Dopo la notifica di aumento del premio il contraente può disdire per iscritto il contratto di assicurazione o la parte di assicurazione riguardata dalla suddetta modifica. Tale disdetta non può essere inoltrata oltre la data in cui enterebbe in vigore l'aumento del premio. Se il contraente non inoltra disdetta o la sua disdetta scritta non perviene alla sede centrale di Allianz Suisse prima della data in cui enterebbe in vigore l'aumento del premio, tale aumento si considera accettato.**

---

## 22 Partecipazione alle eccedenze

---

L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

---

## 23 Violazione contrattuale involontaria

---

Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che quest'ultimo sia privato di un diritto o limitato nel suo esercizio in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non verrà applicata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l'atto dovuto deve essere eseguito tempestivamente.

---

## 24 Servizio militare, guerra o tumulti

---

Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono unitariamente per tutte le assicurazioni con prestazioni in caso di decesso di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.

Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro compreso nell'assicurazione nel quadro delle condizioni generali di assicurazione.

Se la Svizzera è in guerra o è coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra in poi è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine della guerra, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.

La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurate.

Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota

unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.

I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.

Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o nelle operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso fino a concorrenza delle rendite assicurate.

Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Analoga espressa riserva sussiste per eventuali disposizioni legislative e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare in materia di riscatto dell'assicurazione.

---

## 25 Comunicazioni

---

### 25.1 Comunicazioni del contraente

Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale di Allianz Suisse.

### 25.2 Comunicazioni di Allianz Suisse

In caso di domiciliazione all'estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, il contraente designa un rappresentante a cui possano essere validamente inviate tutte le comunicazioni.

Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo del contraente o del suo rappresentante a lei noto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

---

## 26 Consulenza in caso di controversia

---

In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.

Svizzera tedesca: Ombudsman der Privatversicherung  
Postfach  
8022 Zürich

Svizzera romanda: Ombudsman de l'assurance privée  
case postale  
1002 Lausanne

Ticino: Ombudsman dell'assicurazione privata  
casella postale  
6903 Lugano

---

## 27 Luogo d'adempimento

---

Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

In caso di trasferimento di domicilio all'estero, con l'eccezione del Principato del Liechtenstein, il luogo di adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.